



COMUNE DI LESA

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO DELL'ALBO, DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2019
Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 02.07.2020
Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10.03.2022
Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20.06.2023
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/03/2025



COMUNE DI LESA

PROVINCIA DI NOVARA

ART. 1 - (Scopi e finalità)

1. Il Comune di Lesa riconosce il ruolo dell'associazionismo e del volontariato come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società e ne valorizza la funzione di partecipazione alla vita della nostra comunità. Allo scopo di coinvolgere direttamente le Associazioni che operano nel Comune di Lesa viene istituita la Consulta Comunale delle Associazioni nella quale sono rappresentate le associazioni iscritte all'Albo Comunale di cui all'Art. 2.
2. La Consulta Comunale delle Associazioni ha il compito di coordinare, proporre e promuovere iniziative per favorire il miglioramento e la promozione dell'immagine del Comune di Lesa e delle sue Frazioni. Più in generale l'azione della Consulta Comunale delle Associazioni si inquadra in un'opera più vasta di promozione dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante (Belgirate, Lesa, Meina) come entità territoriale e a questo scopo essa può coordinarsi con analoghe commissioni, enti locali o Pro Loco dei comuni dell'Unione.
3. Con il presente regolamento, il Comune di Lesa intende richiamare i principi, i criteri e gli strumenti che regolano i rapporti tra il medesimo e le associazioni, salvaguardando altresì l'autonomia delle rispettive organizzazioni.

ART. 2 - (Albo delle Associazioni)

1. Viene istituito l'Albo Comunale delle Associazioni **con sede in Lesa** e che operano nel Comune di Lesa in una delle seguenti aree d'intervento:
 - culturale, ricreativa, sportiva,
 - turistica,
 - volontariato civile o di tutela ambientale,
 - sociale o assistenziale.

L'Albo è mantenuto presso la Segreteria del Comune di Lesa ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

2. Per essere iscritte all'Albo, le Associazioni devono presentare una domanda d'iscrizione (Allegato A), a firma del Presidente dell'Associazione stessa, unitamente alla seguente documentazione:



COMUNE DI LESA

PROVINCIA DI NOVARA

- la copia dell'atto costitutivo e dello statuto,
- elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative,
- l'eventuale affiliazione ad ente riconosciuto (CONI, CSI, UISP, UNPLI, ecc.).

La domanda dovrà contenere l'indirizzo e-mail o PEC a cui inviare la convocazione alle assemblee della Consulta.

Lo statuto deve espressamente prevedere l'assenza di fini di lucro, l'elettività e la gratuità delle cariche elettive, l'obbligo di formazione del bilancio nonché la modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli iscritti.

La mancanza di uno di questi requisiti non permette l'iscrizione all'Albo.

L'iscrizione all'Albo è disposta dalla Giunta Comunale, previa verifica dei requisiti da parte degli uffici competenti.

Sono iscritti d'ufficio all'Albo Comunale l'Associazione Turistica Pro Loco Lesa, il Gruppo intercomunale di Protezione Civile, il Gruppo AIB del Comune di Lesa e la Sede Operativa di Lesa della C.R.I., che comunque devono presentare l'elenco delle diverse cariche associative. Non possono essere iscritte all'Albo le Associazioni con scopo di lucro o di tipo politico.

Ogni anno le Associazioni iscritte presentano la comunicazione delle eventuali modifiche intervenute.

3. La cancellazione di una Associazione dall'Albo Comunale è disposta per una delle seguenti cause:
 - richiesta da parte dell'Associazione stessa;
 - perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione;
 - mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo o dello statuto.
4. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è requisito indispensabile per poter accedere a contributi da parte del Comune. Nel caso di richiesta di contributo, l'Associazione dovrà presentare copia del rendiconto/bilancio consuntivo approvato dall'assemblea degli iscritti e copia del bilancio preventivo dell'anno in corso.

ART. 3 - (Composizione, qualifica e nomina dei membri)

1. Della Consulta Comunale delle Associazioni fanno parte:
 - il Sindaco, o suo delegato, con carica di Presidente;



COMUNE DI LESA

PROVINCIA DI NOVARA

- un Consigliere Comunale di maggioranza e un Consigliere Comunale di minoranza; a tale scopo nominati in Consiglio Comunale;
 - il Presidente dell'Associazione Turistica Pro Loco Lesa o il suo delegato;
 - i Capigruppo del Gruppo intercomunale di Protezione Civile, del Gruppo AIB presenti nel Comune di Lesa o i loro delegati;
 - il delegato della Sede Operativa C.R.I. di Lesa;
 - i Presidenti delle Associazioni iscritte all'Albo o i loro delegati.
2. In sede di riunione sarà nominato un Segretario che provvederà all'appello, alla verifica dei presenti e redigerà il verbale sottoscritto in calce dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ART. 4 - (Funzionamento della Consulta Comunale delle Associazioni)

1. La Consulta Comunale delle Associazioni è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario oppure su richiesta di due terzi dei propri componenti, entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

L'invito alle assemblee è rivolto ai Capigruppo della Protezione Civile e dell'AIB, al Delegato C.R.I. e ai Presidenti delle Associazioni iscritte all'Albo, che potranno farsi rappresentare da uno o più consiglieri con delega.

Le convocazioni alle riunioni saranno comunicate alle Associazioni aderenti con un preavviso minimo di giorni 5 (cinque) all'indirizzo e-mail o PEC comunicato dalle Associazioni.

2. In caso di decadenza di un membro, la sua sostituzione può essere decisa dall'organismo che lo ha nominato e comunicato in forma scritta al Presidente della Consulta.

La Consulta Comunale delle Associazioni resta in carica fino alla decadenza del Consiglio Comunale.

ART. 5 – (Consulta dei Giovani – Composizione, competenze e convocazione)

- 1) Al fine di promuovere la partecipazione dei giovani, valorizzando il loro ruolo e il loro apporto in ambito culturale, nelle attività sociali e nelle istituzioni, viene istituito, all'interno della consulta delle associazioni, il gruppo denominato la "Consulta dei Giovani". I giovani facenti parte del gruppo, dovranno avere, indicativamente un'età inferiore ai 26 anni.

- 2) La Consulta dei Giovani è composta come segue:



COMUNE DI LESA

PROVINCIA DI NOVARA

- a) dal Sindaco o da un suo delegato con carica di Presidente della Consulta delle Associazioni;
 - b) dai delegati indicate dalle varie associazioni che fanno parte della Consulta (massimo tre persone per associazione). Tali delegati rimarranno in carica fino alla loro revoca o surroga optata dalle associazioni stesse con le modalità stabilite dall'Assemblea e indicate nel verbale di riunione;
 - c) da uno a tre rappresentanti delle scuole secondarie di 1° grado di Lesa. I rappresentanti delle scuole rimarranno in carica fino a diversa comunicazione in merito da parte dei docenti.
2. La Consulta dei Giovani avrà le competenze di seguito enunciate. La Consulta dei Giovani potrà ideare, promuovere, organizzare e diffondere iniziative, eventi e manifestazioni rivolte al mondo giovanile e alla sua valorizzazione: Inoltre parteciperà attivamente alla creazione e alla programmazione delle attività dell'Amministrazione Comunale sempre riguardanti il mondo dei giovani. Altre competenze o iniziative della Consulta dei Giovani potranno essere individuate a seguito dell'istituzione della stessa.
3. La Consulta dei Giovani si riunisce con convocazione via mail almeno cinque giorni prima della riunione riportante succintamente gli argomenti in discussione.
4. In sede di riunione sarà nominato un segretario che provvederà alla verifica dei presenti con l'appello e che redigerà il verbale sottoscritto in calce dal presidente della consulta delle associazioni e dallo stesso segretario verbalizzante.

ART. 6 – (Assegnazione aula Via Roma per sede Associazioni)

Al fine di sostenere le attività associative dei sodalizi iscritti nella consulta delle associazioni, ai sensi dell'art. 2 del regolamento, sprovviste di sede propria, la Giunta Comunale, a seguito di richiesta formale pervenuta da parte dell'Associazione, assegna un locale di proprietà di questo Comune che viene individuato con deliberazione della Giunta Comunale.

Le associazioni assegnatarie usufruiranno dello spazio assegnato alle seguenti condizioni:

- 1) Provvedere alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dell'aula;
- 2) Realizzare e compilare di comune accordo tra tutte le associazioni assegnatarie un calendario-registro da conservare presso l'aula, finalizzato a regolarne l'utilizzo e le eventuali spese comuni (es. pulizia);



COMUNE DI LESA

PROVINCIA DI NOVARA

- 3) Obbligo di utilizzo esclusivo da parte delle associazioni assegnatarie per i soli scopi sociali;
- 4) Comunicare tempestivamente la cessazione dell'attività associativa, o al venir meno della necessità di tenere la propria sede nel locale assegnato, riconsegnando le chiavi per l'accesso al suddetto locale al Comune.
- 5) In mancanza di attività sul territorio comunale per il periodo di un anno da parte dell'associazione o di inosservanza del presente articolo, previo semplice preavviso di 30 giorni da parte dell'Ufficio di Segreteria, l'assegnazione sarà revocata.
- 6) Il Comune di Lesa si riserva l'utilizzo del locale, comunicando alle associazioni con preavviso di almeno 15 giorni, la necessità di utilizzare gli spazi.
- 7) E' fatto salvo il diritto del Comune di revocare tutte le assegnazioni, con preavviso di 60 giorni da comunicare in forma scritta alle associazioni, senza alcun indennizzo.
- 8) Il Comune di Lesa si riserva la facoltà di effettuare controlli in qualsiasi momento, senza preavviso con le modalità che riterrà opportune, al fine di verificare la buona tenuta dei locali in oggetto.